CORTE DI APPELLO DI LECCE

PROT. N. 654/2022

CONVENZIONE FRA LA CORTE DI APPELLO DI LECCE ED IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE PER LA TRASCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI NEI PROCEDIMENTI CIVILI

La Corte di Appello di Lecce, in persona del Presidente dott. Lanfranco Vetrone e del Dirigente amministrativo dott. Sergio Montanaro,

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona del Presidente avv. Antonio Tommaso De Mauro

premesso

a) che la Corte di Appello di Lecce ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la concentrazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;
b) che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire, per il futuro, la puntuale trascrizione, nei registri immobiliari della Conservatoria-Agenzia del Territorio, ai sensi degli artt. 2643 e ss. c.c., delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché, di garantire l'azzeramento dell'arretrato che si è venuto a creare;
c) che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990: *" I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta*";
d) che l'art. 2671 c.c. pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione l'obbligo di curare che questa venga eseguita, ma non anche quello di provvedervi personalmente;
c) che i cancellieri possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incombenti necessari alla trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione normativa che legittima il ricorso a tale forma di assistenza ("*compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo*") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di cancelleria, tenuto conto dei carichi di lavoro, del personale di cui si dispone e delle specifiche competenze tecniche richieste per l'esecuzione di tali adempimenti;
d) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati intende mettere a disposizione della Corte di Appello l'elenco degli Avvocati, già utilizzato dal Tribunale di Lecce, disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze.

CORTE DI APPELLO LECCE

Tutto quanto premesso,

convengono

Articolo 1

La Cancelleria della Corte d'Appello, come primo adempimento, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa ad effettuare, a propria cura e spese ex art. 8 del D.P.R. n. 115/2002, la redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale, nonché a provvedere alla sua trascrizione presso la competente Conservatoria-Agenzia del Territorio, con invito altresì a depositare presso la Cancelleria, anche tramite pec, entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del provvedimento da trascrivere, una copia della nota attestante l'avvenuta trascrizione.

Articolo 2

Contestualmente all'invito di cui all'articolo 1, la Cancelleria richiederà al difensore della parte vittoriosa di esprimere, entro il medesimo termine di giorni 40 dalla pubblicazione del provvedimento, l'eventuale indisponibilità della parte medesima a provvedere alla trascrizione.

Articolo 3

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni di cui all'articolo 1, ovvero ricevuta la dichiarazione di indisponibilità di cui all'art. 2, la Cancelleria, nei quindici giorni successivi, sarà autorizzata a conferire l'incarico di eseguire la trascrizione ad uno degli Avvocati dell'Ordine di Lecce iscritti nell'apposito elenco, come comunicato ed aggiornato dal Consiglio dell'Ordine, avendo cura, nel conferimento degli incarichi, di seguire un criterio di rotazione e di assegnazione automatica e progressiva, a partire dal primo degli iscritti in ordine alfabetico.
Contestualmente al conferimento dell'incarico, l'ausiliario sarà autorizzato a:

1) chiedere, anche alla parte e/o al suo difensore, le informazioni e la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico;
2) chiedere alla parte, anche tramite il suo difensore, l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'articolo 6, ovvero inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinchè gli stessi possano provvedere al versamento diretto e quindi trasmettere le relative quietanze da presentare agli uffici per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 4

La Cancelleria fornirà all'ausiliario copia autentica cartacea del provvedimento da trascrivere nonchè la documentazione accessoria utile all'adempimento (ad esempio, ove presenti nel fascicolo d'ufficio, nota di trascrizione della domanda giudiziale, ovvero della sentenza di primo grado, visure catastali, visure ipotecarie, c.t.u., ecc.) e, ove noto, il recapito (di posta ordinaria, e-mail, pec, telefono, telefax, cellulare) della parte cui addebitare le relative spese, nonché del suo difensore.
Ove possibile e accettata dalla competente Conservatoria-Agenzia del Territorio, su richiesta dell'ausiliario verrà trasmesso a mezzo pec il duplicato informatico o la copia autentica del provvedimento, nel rispetto delle norme sull'autenticazione degli atti informatici.

Articolo 5

Il difensore della parte vittoriosa sarà tenuto a fare tutto quanto è nelle proprie possibilità per garantire all'ausiliario la trasmissione delle informazioni e della documentazione richieste, nonché il versamento in via anticipata degli importi necessari per le spese vive di trascrizione, fornendo a tale fine i recapiti telefonici, di telefax, e-mail, pec del cliente, oltre che la conferma di incarico predisposta in calce al provvedimento di nomina dell'ausiliario, nella quale il cliente presterà il proprio consenso a che le formalità in questione siano eseguite dall'ausiliario, con impegno del cliente a pagare all'ausiliario medesimo l'importo di cui all'art. 6, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Articolo 6

Il compenso dell'ausiliario sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c., in conformità all'istanza presentata dal medesimo ai sensi del successivo art. 8 e sulla base di quanto di seguito indicato.
Il compenso verrà determinato nella misura forfettaria di € 320, 00, oltre IVA e CAP, oltre al rimborso delle spese vive di imposta catastale ed ipotecaria, bolli, sanzioni per il ritardo e quant'altro.
Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Conservatorie, all'ausiliario spetterà un compenso aggiuntivo di € 150,00 per ogni trascrizione ulteriore, sempre oltre al rimborso delle spese vive di imposta.

Articolo 7

L'ausiliario eseguirà la trascrizione entro il termine di 60 giorni dall'assunzione dell'incarico, salvo richiesta di proroga determinata dalla mancata tempestiva ricezione di informazioni e della documentazione necessaria a trascrivere, ovvero dal mancato adempimento della parte al pagamento delle spese vive.

Articolo 8

L'ausiliario depositerà in Cancelleria la nota di trascrizione in originale unitamente all'istanza di liquidazione del proprio compenso, predisposta in conformità a quanto previsto nella presente convenzione.
Il cancelliere, effettuata la dovuta annotazione in calce al provvedimento, curerà l'inserimento della nota nel fascicolo d'ufficio informatico e cartaceo.

Lecce, 22 GEN. 2022

LCS

Il Presidente della Corte d'Appello di Lecce
dott. Lanfranco Vetrone

Il Dirigente della Corte d'Appello di Lecce
dott. Sergio Montanaro

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce
avv. Antonio Tommaso De Mauro

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
SEZIONE CIVILE
DOTT.SSA TIZIANA LUCIA BELL